

ECM BONUS 50 CREDITI

Con la conversione in **legge 17 luglio 2020, n. 77** del decreto rilancio confermato il **bonus di 50 crediti per il triennio 2020/2022**:

Art. 5 – bis Disposizioni in materia di formazione continua in medicina

1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16 -bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.

Gli Odontoiatri liberi professionisti non devono certificare di aver continuato la propria attività anche nel periodo di emergenza in quanto l'attività odontoiatrica è stata considerata come essenziale dovendo fornire le cure essenziali ai cittadini.

I crediti ECM già acquisiti nel 2020 da tutti i professionisti del settore partecipando ai corsi residenziali/FAD, andranno nella loro totalità ad assolvere **il debito formativo del triennio 2020/2022**.

La Commissione nazionale per la formazione continua ha inoltre deliberato che il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per **il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019**, nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016, è **prorogato alla data del 31 dicembre 2021**.

Infine, nel corso della riunione del 22 luglio u.s., la Commissione nazionale per la formazione continua ha ritenuto di inserire tra *le tematiche speciali di interesse nazionale* la "**medicina di genere**" prevedendo un incremento di **0,3 crediti/ora** per gli eventi ECM che avranno per oggetto tale tematica.